

Roma, 11 gennaio 2019



Decreto-legge Disposizioni urgenti per gli Enti locali

Sommario

1. Fondo IMU/Tasi	3
2. Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12.....	3
3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto.....	4
4. Proroga della decorrenza del “fondo garanzia debiti commerciali” e concertazione di interventi per l’abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni.	5
5. Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui.....	6
6. Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo	6
7. Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie)	7
8. Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017	8
9. Piccoli Comuni. Facoltatività contabilità economico-patrimoniale.....	8
10. Articolazione dei termini della contabilità economico-patrimoniale	9
11. Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli Enti locali	10
12. Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell’energia elettrica.	11
13. Prelievo sul turismo temporaneo in aree storiche.....	12
14. Città metropolitane. Assegnazione di risorse per il finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole.....	13
15. Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate	13
16. Tavolo tecnico per gestione costi debito enti locali	14
17. Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui	14
18. Utilizzo alienazioni patrimoniali per rimborso debito	15
19. Utilizzo avanzo di amministrazione per estinzione anticipata debito	15
20. Estensione della partecipazione comunale all’accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie.....	16
21. Incentivi recupero entrate. Criteri di determinazione del fondo e condizioni dell’incentivazione nei casi di concessione del servizio	16
22. Misure preventive a sostegno del contrasto all’evasione sui tributi locali	17
23. Mitigazione sanzioni per sfornamento del saldo di competenza 2016 per i comuni fino a mille abitanti	18
24. Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP.....	19
25. Ampliamento della portata semplificativa del comma 905 in materia di vincoli sulla spesa locale.....	19
26. Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto ..	20
27. Modifica della disciplina dei contributi ex co. 853 e ss. della legge di bilancio 2018	21
28. Disciplina della TARI (termini deliberazione tariffe)	21
29. Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali.....	22

1. Fondo IMU/Tasi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 892, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033," sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 2019" e le parole da "190 milioni di euro annui" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro annui."

b) i commi 894 e 895 sono abrogati.

Motivazione

I commi 892-895 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui. Le risorse attribuite al Fondo in questione erano state a suo tempo formalmente certificate dal Ministero dell'economia in almeno 485 milioni di euro, pertanto il Fondo risulta già fortemente sottodotato. Inoltre, i vincoli di destinazione di cui alla seconda parte del comma 892 e al comma 895 e sulle modalità di spesa (co. 894) suscitano gravi preoccupazioni, in quanto sembrano imporre l'utilizzo vincolato a spese di investimento, in netto contrasto con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla Tasi avvenuto nel 2014 (come peraltro esplicitato nella prima parte del comma 892), gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione.

La norma proposta riporta il contributo in questione alla dimensione del biennio 2017-18 e ne assicura un utilizzo senza limitazioni, in coerenza con le sue finalità.

La norma necessita di copertura finanziaria.

2. Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12

1. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle parole "cinque dodicesimi".

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2019 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dalla normativa vigente. Ai fini del rientro nelle condizioni normali previste dal TUEL (limite massimo delle anticipazioni di tesoreria pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti dell'ante) è semmai ipotizzabile un percorso graduale e annunciato preventivamente con congruo anticipo

La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti.

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1015, è sostituito dal seguente:

“1015. Gli enti locali possono determinare l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 75 per cento, se il rapporto tra l’ammontare totale delle riscossioni e l’ammontare degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti ad esclusione dei trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche, stati esteri, organizzazioni internazionali e Unione europea, calcolato sull’anno 2018, è superiore al medesimo rapporto calcolato sulle medie degli aggregati indicati registrati nel triennio 2015-2017. L’ente locale può adottare in sede previsionale la misura più favorevole se la condizione di cui al periodo precedente è verificata in sede di preconsuntivo, fermo restando l’obbligo di adeguamento sulla base del riscontro dei dati del rendiconto di gestione. In alternativa, la facoltà di cui al secondo periodo è consentita agli enti che hanno annullato o ridotto di almeno il dieci per cento il ricorso all’anticipazione di tesoreria rispetto al triennio di riferimento.”;

b) il comma 1016 è sostituito dal seguente:

“1016. Per l’esercizio 2020 si applica il disposto del comma 1015, assicurando la percentuale di cui al primo periodo del medesimo comma, nella misura minima dell’85 per cento, riducibile all’80 per cento nel caso sia verificata la condizione di cui al secondo comma. La condizione di cui al secondo periodo del citato comma 1015 si calcola con riferimento all’esercizio 2019 e al triennio 2016-2018.”

c) il comma 1017 è sostituito dal seguente:

“1017. A decorrere dal 2021 l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato annualmente nella missione «Fondi e Accantonamenti» è pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

c) il comma 1018 è sostituito dal seguente:

“1018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui ai commi 1015, 1016 e 1017 è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che l’accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo è comunque determinato nella stessa misura dell’accantonamento al bilancio di previsione, come disciplinata dalla legge o dal presente principio

Motivazione

*La norma alternativa modifica l’attuale impianto di determinazione dell’accantonamento FCDE recato dai commi 1015-1018 della legge di bilancio 2019. **La lettera a)**, una maggiore gradualità per gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni riguardanti l’accantonamento al FCDE iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2019, fissandolo all’80% in luogo dell’attuale 85%.*

Viene inoltre modificata la condizione in base alla quale gli enti locali possono mantenere al 75% la percentuale di accantonamento al FCDE: l’indicatore proposto, più coerente con la

natura dello stesso FCDE si collega al miglioramento della percentuale di riscossione dell'anno rispetto alla media del triennio precedente. La **lettera b)** applica lo stesso dispositivo al 2020, trasladando di un anno le annualità dell'indicatore.

La **lettera c)**, a decorrere dal 2021, fissa la misura a regime della percentuale di accantonamento nel 90%. Come più volte osservato presso la Commissione Arconet, i metodi di calcolo adottati per il FCDE tendono a sovrastimare lo sforzo richiesto agli enti in fase termini di sterilizzazione della spesa. L'accantonamento del 90% risponde quindi in modo adeguato all'esigenza di trasparenza e veridicità dei bilanci locali.

La **lettera d)** provvede ad assicurare per via amministrativa (provvedimento del Mef) la coerenza del calcolo del FCDE con le nuove regole di cui ai punti precedenti, indicando anche l'esigenza di coerenza delle misure di accantonamento tra previsione e consuntivo.

4. Proroga della decorrenza del “fondo garanzia debiti commerciali” e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni.

1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “A partire dall'anno 2020” sono sostituite dalle parole “A partire dall'anno 2021”.

2. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Anci, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ di recente attivazione e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019.

Motivazione

La proposta, rimandando di un anno la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 858 a 862 della legge di bilancio 2019, punta ad evitare l'entrata in vigore non concertata delle norme sui debiti commerciali, che rischiano di determinare un'insostenibile stretta finanziaria su una significativa fascia di enti locali in condizioni di difficoltà nel rispetto delle scadenze di pagamento. Il comma 2 si propone di concertare interventi utili alla soluzione del problema anche attraverso il miglior adattamento delle piattaforme informatiche attualmente in funzione (PCC e SIOPE+).

5. Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui

1. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.

Motivazione

La norma proposta estende la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, agli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, indipendentemente dalle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento dei revisori e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018. In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaurientemente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile.

6. Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo

1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

Motivazione

La norma proposta consente all'ente in disavanzo la possibilità di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);
- il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;
- infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.

7. Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;
 - b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett. a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

*Va altresì segnalato che la proposta **contribuisce all'attuazione dell'Accordo del 18 ottobre scorso presso la Conferenza unificata sul “Bando periferie”, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.***

8. Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017

1. Al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti."

Motivazione

Alla luce del superamento del saldo finale di competenza quale vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali, la norma proposta mira all'abrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto dello stesso anche per il 2017, a fronte dell'avvio di un nuovo assetto della finanza pubblica territoriale più aderente agli equilibri finanziari degli enti locali.

Le sanzioni relative a violazioni del saldo 2017 costituiscono, alla luce del nuovo quadro delineato dai commi 819-826 della legge di bilancio 2019 un inutile appesantimento burocratico, oltre che un aggravio economico ed amministrativo per i pochi enti locali coinvolti, ma anche per le strutture di gestione centrali preposte.

Si riporta di seguito il nuovo testo del comma 823, con evidenza delle modifiche:

"823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ~~Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1. Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.~~"

9. Piccoli Comuni. Facoltatività contabilità economico-patrimoniale

1. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole "All'articolo 233-bis, comma 3" sono aggiunte le seguenti parole "e all'articolo 232, comma 2".

Motivazione

La modifica proposta estende alla contabilità economico-patrimoniale la facoltatività, già prevista per il bilancio consolidato, per i Comuni fino a 5mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modestissimo contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali che deriverebbe da tali adempimenti.

10. Articolazione dei termini della contabilità economico-patrimoniale

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.”

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.”

Motivazione

Con l'avvio della contabilità economico patrimoniale si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate ai gravosi adempimenti richiesti agli enti locali all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale. Le norme proposte intervengono sui termini temporali di deliberazione dei documenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale.

L'impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell'ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato.

Con il comma 1 si stabilisce un termine specifico per la documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale (il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio), ferma restando la scadenza del rendiconto di gestione fissata dal TUEL al 30 aprile.

11. Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli Enti locali

1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a dare piena attuazione alle scelte strategiche effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, con il quale le risorse da destinare alla dorsale organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa) sono state definitivamente sottratte alla contrattazione integrativa ed allocate direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali sulla dorsale organizzativa degli enti locali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che ora possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità.

Questo nuovo strumento organizzativo è tuttavia attualmente di fatto pregiudicato dalla vigenza del regime definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa, che non transitano più nel fondo per la contrattazione integrativa, ma sono stanziare direttamente a bilancio, ovviamente nel rispetto di tutte le regole contabili.

Si fa presente che il blocco delle retribuzioni accessorie del personale pubblico si protrae, quasi ininterrottamente, dal 2010 (art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010; art. 1, comma 456, L. n. 147/2013; art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015) e che il salario accessorio pro-capite del personale pubblico impiegato negli Enti locali è il più basso nel comparto pubblico.

L'emendamento non comporta nuovi oneri in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale e temporanea riduzione delle facoltà assunzionali.

12. Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme rimosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso della somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privi di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale. In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto costituisce pertanto una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per la generalità dei servizi finanziati dalla fiscalità generale.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili, sulla base dell'andamento riscontrato negli anni precedenti. La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale.

La norma proposta permette, attraverso un percorso attuativo delegificato, in quanto affidato a decreti ministeriali, la sperimentazione di un dispositivo di riscossione analogo a quello attivato da qualche anno per il canone televisivo, cioè collegato al pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica. In considerazione della maggiore complessità del contesto oggetto di sperimentazione, la norma limita la sperimentazione alle quote della TARI derivanti da avvisi di accertamento per mancato pagamento divenuti definitivi (non pagati e non contestati dal destinatario).

13. Prelievo sul turismo temporaneo in aree storiche

1. I comuni che non applicano il contributo di sbarco riservato ai territori delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, con ordinanza del sindaco, individuare aree del centro storico o altre porzioni del territorio comunale a forte attrazione turistica, sulle quali attivare strumenti di controllo degli accessi, con facoltà di applicare una tariffa d'ingresso entro il limite giornaliero di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La tariffa di cui al comma precedente non si applica ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale, ai minori, ai soggetti non residenti transitanti nelle aree assoggettate per motivi di lavoro, nonché, in caso di applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 o del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai soggetti non residenti che prendono alloggio in strutture assoggettate ai prelievi indicati site nel medesimo comune.

3. La tariffa di cui ai commi precedenti è adottata mediante un regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza comunque non antecedente al primo giorno del secondo mese successivo alla deliberazione medesima.

4. Il ministero dell'Economia e delle finanze può adottare provvedimenti per l'ulteriore specificazione delle modalità applicative della tariffa di cui al presente articolo.

Motivazione

La norma proposta introduce un prelievo di natura tariffaria sull'accesso ad aree comunali caratterizzate da forte attrazione turistica e da conseguente congestione ed aggravio di costi di gestione e manutenzione da parte del rispettivo Comune. Si tratta di un prelievo complementare all'imposta di soggiorno in quanto rivolto in particolare al turismo giornaliero che produce importanti aggravii per la gestione dei servizi e la manutenzione urbana, in assenza di significativi benefici per i bilanci comunali.

14. Città metropolitane. Assegnazione di risorse per il finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole

1. Dopo il comma 889, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito il seguente:

“889-*bis*. Per gli anni dal 2019 al 2033 è assegnato alle città metropolitane un contributo di 80 milioni di euro annui per le stesse finalità di cui al comma 889, sulla base di un decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di criteri da definirsi attraverso la medesima intesa.”.

Motivazione

L'emendamento proposto assegna anche alle Città metropolitane risorse destinate alla copertura delle spese per la manutenzione di strade e scuole. L'accoglimento della norma proposta coniugherebbe un normale svolgimento delle funzioni in questione con il mantenimento degli equilibri finanziari, altrimenti fortemente ostacolato della grave crisi finanziaria che tuttora investe il comparto delle aree vaste.

La norma necessita di copertura finanziaria.

15. Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate

1. Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.

Motivazione

La norma permette alle Città metropolitane, in via straordinaria anche per il 2019, di utilizzare in modo più libero quote di proventi attualmente vincolati dalla legge alla riduzione del debito (10% dei proventi da alienazione di immobili) e ad alcune voci di spesa riguardanti la viabilità e il controllo stradale (proventi da sanzioni al Codice della strada), anche attraverso svincolo di quote già confluite nell'avanzo di amministrazione.

Con la lettera c) si permette, quale misura eccezionale per il solo anno 2019, di disporre dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale.

16. Tavolo tecnico per gestione costi debito enti locali

1. È costituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle finanze, nonché della Direzione Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, da individuarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Il coordinamento dei lavori è affidato ad un dirigente nominato dal Ministro dell'Economia e delle finanze entro il termine di cui al periodo precedente. Le proposte formulate dal tavolo tecnico sono presentate entro il 30 aprile 2019 ai ministri competenti e al Presidente del Consiglio dei ministri per le successive decisioni.

Motivazione

Negli scorsi mesi sono stati effettuati approfondimenti tecnici da diverse strutture ministeriali sulle possibili modalità di intervento per la mitigazione degli oneri del debito locale. La proposta punta a formalizzare tali approfondimenti e valutare le possibili iniziative da prospettare al Governo in considerazione del perdurante stato di disagio degli enti locali in relazione all'alto costo del debito locale e all'assenza di strumenti di gestione.

17. Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
- b) al comma 2 le parole "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
- c) al comma 3 le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".

Motivazione

La norma proposta estende al biennio 2019-2020 il sostegno finanziario concesso ai Comuni per l'estinzione anticipata, totale o anche parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche al fine di favorire il processo di riduzione del debito pubblico.

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario, i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un freno, da un lato, alla riduzione dell'esposizione debitoria e, dall'altro, ad un processo di riduzione del costo del debito anche a sostegno degli investimenti comunali.

La norma necessita di copertura finanziaria.

18. Utilizzo alienazioni patrimoniali per rimborso debito

1. Al comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “Per gli anni dal 2018 al 2020” sono abolite;
- b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole “, al netto degli accantonamenti”

Motivazione

La possibilità di utilizzo di entrate patrimoniali per l'estinzione anticipata del debito, anche per la quota capitale in ammortamento, risponde a una logica di flessibilità. La norma proposta consolida a regime il comma 866 della legge di bilancio per il 2018 attualmente in vigore per il solo triennio 2018-20, rendendola così disponibile per l'intero bilancio pluriennale 2019-21.

Per evitare utilizzi distorti di tale flessibilità appaiono sufficienti le condizioni già previste dal comma 866, che riguardano un indice elevato di patrimonializzazione dell'Ente, l'ottemperanza alle norme sull'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e un andamento non crescente della “spesa corrente non ricorrente (ex allegato 7 al d.lgs. n.118 del 2011). Con riferimento a quest'ultima condizione, la lettera b) della norma proposta mitiga opportunamente la condizione depurando l'ammontare della spesa oggetto di controllo dagli accantonamenti di legge.

19. Utilizzo avanzo di amministrazione per estinzione anticipata debito

1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità,” sono sostituite da “evidenzi a rendiconto un fondo crediti di dubbia esigibilità congruo, secondo quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili temporalmente vigenti,”

Motivazione

L'art. 187, lettera e), del decreto legislativo 267/2000 (TUEL), consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti. Qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato ad investimenti. L'utilizzo di avanzo destinato ad investimenti per l'estinzione anticipata dei prestiti consente di raggiungere obiettivi quali:

- *la riduzione complessiva del livello di indebitamento;*
- *il miglioramento degli equilibri attuali e prospettici di parte corrente dei bilanci degli enti locali, attraverso la riduzione degli oneri finanziari e delle quote di capitale di ammortamento.*

La norma citata pone alcune condizioni: l'effettuazione di pari livello di investimenti e l'accantonamento per una quota “pari al 100 per cento” del FCDE. Al fine di agevolare i comuni nell'utilizzo di tale fonte di finanziamento, la norma proposta allinea la quantificazione degli accantonamenti al FCDE prevista dal TUEL alle percentuali di avvicinamento al 100% previste dal paragrafo 3.3 dell'Allegato 4.2 recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

20. Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”.

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

21. Incentivi recupero entrate. Criteri di determinazione del fondo e condizioni dell'incentivazione nei casi di concessione del servizio

1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola “accertamenti” inserire le parole “e ad altri interventi di sollecitazione, anche bonaria, al pagamento”;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nei casi in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la presente disposizione si applica esclusivamente in relazione alle attività di controllo che spettano alle strutture comunali preposte, nonché ai programmi di collaborazione con il concessionario che coinvolgono personale e strutture del comune, il cui esito sia misurabile con certezza.”.

Motivazione

Le modifiche proposte consentono, in primo luogo (lett. a), di considerare tra gli importi di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle incentivazioni introdotte anche i

recuperi derivanti da interventi di sollecitazione meno formali dell'accertamento notificato, recuperi che sono sempre più diffusi anche a seguito della prassi analoga seguita da qualche anno dall'Agenzia delle Entrate. Tali interventi si concretizzano in massima parte attraverso ravvedimenti operosi "lunghi" regolamentati dalla maggior parte degli enti locali e i relativi pagamenti sono perfettamente tracciabili e correttamente iscrivibili in bilancio tra le entrate derivanti da attività di controllo.

Con la lettera b) viene ampliata la possibilità di attivare i programmi di potenziamento ed incentivazione anche ai casi di enti che abbiano affidato in concessione la gestione delle proprie entrate. L'attuale esclusione appare infatti eccessiva e rischia di avere effetti ingiustificatamente deresponsabilizzanti. L'ampliamento è tuttavia mirato al sostegno delle attività di controllo, troppo spesso sottovalutate quando il modello di gestione è esternalizzato, e delle attività di miglioramento dell'efficienza complessiva dei recuperi svolte da personale comunale in collaborazione con il concessionario, attività i cui esiti debbono risultare misurabili con certezza.

22. Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'art. 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall' articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale.

In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10 -15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto

l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti).

23. Mitigazione sanzioni per sfioramento del saldo di competenza 2016 per i comuni fino a mille abitanti

1. Dopo il comma 823 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere il seguente comma:

823-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni operative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

In subordine:

823-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Motivazione

La norma è finalizzata a favorire la sostenibilità finanziaria della sanzione pecuniaria dovuta al mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma permette il recupero in tre esercizi della sanzione pecuniaria e riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

24. Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP

1. Al comma 904 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, con quella relativa alle sanzioni per il più grave mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinate dall'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per tale più grave violazione, infatti, pur essendo previsti i divieti assunzionali, restano opportunamente consentite le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili: appare incongruo che per una violazione di minore entità, peraltro espressamente sanabile, sia prevista una sanzione più pesante.

25. Ampliamento della portata semplificativa del comma 905 in materia di vincoli sulla spesa locale

1. Al comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “ai comuni” sono sostituite dalle parole: “agli enti locali”;
- b) le parole “e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente”, sono sostituite dalle parole: “dell'anno successivo”.

Motivazione

Il comma 905 della legge di bilancio per il 2019, nella sua attuale formulazione, propone molto opportunamente la non applicazione di talune tra le più incongrue – e in qualche caso vessatorie – limitazioni alla gestione operativa dei comuni introdotte negli scorsi anni. Si tratta in particolare di limiti alle spese pubblicitarie, alle dotazioni strumentali, auto di servizio, acquisto e locazione di beni immobili, missioni e buoni taxi, che intralciano l'operatività degli enti, obbligando a verifiche preventive e rendicontazioni, senza peraltro costituire un reale elemento di razionalizzazione della spesa pubblica. Nel corso degli anni, peraltro, i tagli intervenuti sui Comuni e sugli enti locali in genere rendono ulteriormente superflui questo tipo di controlli, inutilmente lesivi della riconosciuta autonomia gestionale degli enti locali.

Le modifiche proposte, in primo luogo, estendono a tutti gli enti locali il dispositivo. In secondo luogo, limitano la condizionalità originariamente prevista al solo rispetto del termine ordinario per la presentazione del rendiconto finanziario (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento). Si ritiene infatti non congruo il condizionamento imposto dall'attuale versione della norma con riferimento alla deliberazione del bilancio di previsione “entro il 31 dicembre dell'anno precedente”. Tale scadenza che viene infatti

molto spesso posposta anche mediante decreto del Ministro dell'interno (in applicazione dell'art. 151 TUEL) non per negligenza degli enti "ritardatari" ma per obiettive difficoltà riconducibili principalmente al processo di formazione della legge di bilancio che contiene norme di estremo rilievo per i bilanci locali. Inoltre – ai fini della prima applicazione della norma – non pare opportuno che con una legge che esplica la propria vigenza a decorrere dal 2019 si definiscano condizioni non più conseguibili in quanto riferite ad una scadenza già trascorsa.

26. Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 938, alle lettere d-bis) e d-ter) le parole "solo con riferimento alle regioni," sono soppresse;
 - b) dopo il comma 938 inserire il seguente comma:
"938-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali."
 - c) al comma 952, lettera a) le parole "solo alle regioni" sono soppresse;
 - d) al comma 952, lettera b) le parole "della regione" sono soppresse.

Motivazione

La proposta normativa estende agli enti locali la possibilità, attualmente prevista solo per le regioni, di finanziare opere e lavori pubblici con debito autorizzato ma non effettivamente contratto. Tale modalità di finanziamento della spesa per investimenti consente anche agli enti locali di poter attivare nuovi investimenti pubblici senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi in assenza di effettiva realizzazione dell'opera o in presenza di risorse proprie nel frattempo rese disponibili all'ente locale. In tal modo gli enti locali possono attivare investimenti pubblici senza rendere certi, in fase di programmazione e realizzazione dell'opera, oneri per interessi passivi che potrebbero, a posteriori, rivelarsi non necessari. L'emendamento consente un'ottimizzazione delle risorse disponibili per l'ente, favorire la ripresa degli investimenti locali e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

27. Modifica della disciplina dei contributi ex co. 853 e ss. della legge di bilancio 2018

1. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019."

Motivazione

La modifica raccoglie un'istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l'anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l'efficacia del sostegno agli investimenti comunali.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

28. Disciplina della TARI (termini deliberazione tariffe)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."

Motivazione

La norma proposta punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

29. Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.”

Motivazione

Il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito con il dl 113/2016, aveva l'obiettivo di prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni a seguito di sentenze esecutive di risarcimento. La norma istitutiva prevedeva che le richieste degli enti venissero soddisfatte nel limite massimo del 90 per cento. Tale limite rischia però di vanificare la finalità della norma atteso che in alcuni casi il 10 % residuo non oggetto di riparto ammonta a diversi milioni di euro.

Con la norma in questione si propone di portare al 100% il livello di copertura al fine di assorbire l'intero ammontare delle richieste pervenute.

Si propone inoltre, per l'anno 2019, ultimo anno di vigenza del Fondo, di posticipare da marzo a dicembre 2019 il termine di presentazione delle richieste al fine di ricomprendere eventuali ulteriori sentenze di risarcimento che dovessero intervenire nel corso dell'anno.